

COMUNE DI TADIS
Provincia di Oristano

29 MAG 2014

Prot. N. 1282
Cat. 15 Cl. 2 Fasc.



Prefettura di Oristano
Ufficio Territoriale del Governo
Area 1

Prot. N11217 /2014/A.1

27 Maggio 2014

- Questura
- C.A.I.P.

ORISTANO
ABBASANTA

- Comuni di

ABBASANTA
GHILARZA
SORRADILE
SEDILO
BIDONI'
TADASUNI
SODDI'

- Comando Compagnia Carabinieri
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco
- Corpo Forestale e V.A.

GHILARZA
ORISTANO
ORISTANO

e, p.c.:

- Presidenza Giunta Regionale Sarda
- Nucleo Informazioni Provinciale
(ex Nucleo stralcio Presidio Militare)
Via del Porto c/o Cantiere Comunale

CAGLIARI

ORISTANO

OGGETTO: POLIGONO DI TIRO LAGO OMODEO – Ordinanza n. 6/2014 per lo svolgimento di esercitazioni a fuoco.

Nel trasmettere l'ordinanza in oggetto indicata, si invitano le Amministrazioni Comunali in indirizzo a voler curare l'affissione dell'ordinanza stessa, unitamente al relativo manifesto, per tutto il periodo dell'esercitazione.

Il C.A.I.P. di Abbasanta vorrà informare tutti i destinatari della presente lettera della eventuale mancata effettuazione delle attività (tutte o parte), indicate nell'ordinanza medesima (informazione quanto possibile tempestiva).

Si resta in attesa di cortese assicurazione.

Videoprefetto
(SABZ)



Il Prefetto della Provincia di Oristano

Prot.n. 11217 /2014/A.1

Ordinanza n. 06/2014

VISTA la nota Cat. A.4/2014-Gab.(1459) del 22.05.2014 con cui il Questore di Oristano, a seguito di esplicita richiesta formulata dal Direttore del C.A.I.P. di Abbasanta per poter svolgere le esercitazioni a fuoco per l'addestramento periodico di numerosi reparti delle Forze dell'Ordine dell'Isola, chiede l'emissione - per il prossimo mese di Maggio - di un provvedimento di sgombero nella zona sita nel comprensorio del Lago Omodeo, al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e degli animali eventualmente in sosta o in transito nell'area interessata durante le esercitazioni;

PRESO ATTO che il Ministero della Difesa ha rappresentato l'impossibilità di disporre in proposito, ai sensi del D.Lgs. 15.03.2010, n°66;

RITENUTO che le urgenti esigenze addestrative rappresentate rendono indispensabili le esercitazioni di cui sopra;

RAVVISATO, infine, di dover fissare la modalità di utilizzo di detta area atteso che tali esercitazioni comportano, per propria natura, pericolo per l'incolumità delle persone e degli animali;

VISTO l'art. 2 del R.D. 18.6.1931, n. 773;

ORDINA

- a) lo sgombero di persone (non interessate all'esercitazione) ed animali, dalle ore 07.00 alle ore 23.00 dei giorni 03-04-05-06-09-10-11-12-13-16-17-18-19-20-23-24-25-26-27 e 30 Giugno 2014, dell'area delimitata come segue:
- a Nord: SU MURDEGU - MONTE PAZA;
 - a Est: MONTE PAZA - 32T MK 91624142 QUOTA 102 (parte coperta dalle acque);
 - a Sud: 32T MK 91624142 QUOTA 102 (parte coperta dalle acque) - FUNTANA OLECCA;
 - a Ovest: FUNTANA OLECCA - SU MURDEGU;
- (Le aree indicate sono riportate sulla carta topografica allegata, che fa parte integrante della presente ordinanza, da affiggere all'Albo dei Comuni di ABBASANTA - GHILARZA - SORRADILE - SEDILO - BIDONI' - TADASUNI - SODDI').
- b) Divieto di accesso (a quanti non autorizzati dal direttore di esercitazione-tiro) all'area sgomberata (durante le esercitazioni "a fuoco") delimitata da bandieroni rossi ecc. - indicati nella predetta carta topografica).
- c) L'occupazione, da parte del Reparto che svolge l'attività "a fuoco" delle postazioni per vedette (Vds. citata carta topografica) incaricate di far rispettare il divieto d'accesso all'area sgomberata delle zone: Su Murdegu - Funtana Olecca - Sa Manenzia - ove verranno esposti i bandieroni rossi di segnalazione.

I contravventori a quanto sopra disposto o a quanto ingiunto dalle vedette, saranno:



Il Prefetto della Provincia di Oristano

- 2 -

- ritenuti responsabili di ogni danno che dovesse derivare in conseguenza di loro inosservanze;

- puniti, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi dell'art. 650 C.P..

Funzionari e Operatori della Polizia di Stato sono incaricati di far osservare la presente ordinanza.

Nelle "avvertenze" contenute nei manifesti - da affiggere agli Albi dei Comuni interessati unitamente all'ordinanza - sono indicate le disposizioni legislative inerenti il divieto di raccogliere o rimuovere proiettili inesplosi ed ordigni esplosivi di qualsiasi genere.


Oristano, 26 Maggio 2014

IL PREFETTO
(De Vivo)

Prot.11217 /2014/A.1

Ordinanza n. 06/2014

POLIGONO "COMPENSORIO DEL LAGO OMODEO"





IL PREFETTO della PROVINCIA DI ORISTANO

- CONSIDERATA** la necessità prospettata dalla Questura di Oristano di svolgere esercitazioni di tiro con ARMI INDIVIDUALI E DI REPARTO "B" e "M" nella zona denominata POLIGONO LAGO OMODEO;
- VISTA** la segnalazione con la quale il direttore del C.A.I.P. di Abbasanta precisa estensione e durata del Servizio di Sicurezza da attuarsi al riguardo;
- VISTO** che il Ministero della Difesa ha rappresentato l'impossibilità di disporre in proposito, ai sensi della legge 15.03.2010, n°66;
- RITENUTO** che le urgenti esigenze addestrative rendono indispensabili le esercitazioni di cui sopra;
- CONSIDERATO** che l'area prescelta è da ritenere la più idonea allo scopo, sia per la sua particolare conformazione che per la vicinanza al C.A.I.P. stesso;
- CONSIDERATO** altresì, che dette esercitazioni comportano, per propria natura, pericolo per l'incolumità delle persone e degli animali;
- VISTO** l'art. 2 del R.D. 18.06.1931, n.773;

ORDINA

- a) Lo **SGOMBERO** di persone (non interessate all'esercitazione) ed animali, dalle ore **07.00** alle ore **23.00** dei giorni **03-04-05-06-09-10-11-12-13-16-17-18-19-20-23-24-25-26-27- e 30** Giugno 2014, dell'area delimitata come segue:
- a nord : **SU MURDEGU – MONTE PAZA**
 - a est : **MONTE PAZA – 32TMK91624142 QUOTA 102 (PARTE COPERTA DALLE ACQUE)**
 - a sud : **32TMK91624142 QUOTA 102 (PARTE COPERTA DALLE ACQUE)-FUNTANA OLECCA**
 - a ovest : **FUNTANA OLECCA – SU MURDEGU**
- (Le aree indicate sono riportate sulla carta topografica allegata, che fa parte integrante della presente ordinanza, da affiggere all'Albo dei comuni di **ABBASANTA – GHILARZA – SORRADILE – SEDILO – TADASUNI - BIDONI'-SODDI'**).
- b) **DIVIETO D'ACCESSO** (a quanti non autorizzati dal direttore di esercitazione-tiro) all'area sgomberata (durante le attività "a fuoco" saranno esposti i segnali – bandieroni rossi ecc. – nella predetta carta topografica).
- c) **L'OCCUPAZIONE**, da parte del Reparto che svolge l'attività "a fuoco" delle postazioni per vedette (Vds. citata carta topografica) incaricate di far rispettare il divieto d'accesso all'area sgomberata delle zone **SU MURDEGHU - FUNTANA OLECCA - SA MANENZIA** ove verranno esposti i bandieroni rossi di segnalazione.
- I contravventori a quanto sopra disposto o a quanto ingiunto dalle vedette, saranno:
- ritenuti responsabili di ogni danno che dovesse derivare in conseguenza di loro inosservanze;
 - puniti, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi dell'art. 650 C.P.
- Ufficiali ed agenti della Polizia di Stato sono incaricati di far osservare la presente ordinanza.
- Nelle "avvertenze" contenute nei manifesti - da affiggere agli Albi dei Comuni interessati unitamente all'ordinanza - sono indicate le disposizioni legislative inerenti il divieto di raccogliere o rimuovere proiettili inesplosi ed ordigni esplosivi di qualsiasi genere, nonché le modalità ed i termini per la richiesta degli indennizzi.

IL PREFETTO

AVVERTENZE

Il presente manifesto riproduce l'ordinanza n. 06 /2014 emessa in data 25/05/2014 dal Prefetto di Oristano.

- 1) Disposizioni legislative inerenti il divieto di rimuovere/raccogliere proiettili – cartucce- ordigni esplosivi (e/o relativi rottami):
- Chiunque durante il corso esercitazioni/tiri ed anche a distanza di tempo da questi, rinvenisse sul terreno proiettili inesplosi, dovrà astenersi dal rimuoverli (senza alcuna eccezione) perché un proiettile inesplosivo può scoppiare anche se leggermente mosso.
- Del rinvenimento dovrà essere data immediata comunicazione al comando dell'ente/reparto che svolge i tiri/esercitazioni (se "ancora in zona") ovvero al più vicino Comando CARABINIERI. Circa l'osservanza delle disposizioni sul DIVIETO di ricerca, raccolta rimozione dei proiettili - cartucce - ordigni - (e dei relativi rottami) si riportano agli articoli del REGIO DECRETO in data 23 aprile 1896, n°109;
- ARTICOLO 1** - E vietato a chiunque, eccetto che alle persone militari ed alle altre espressamente a ciò adibite dall'autorità militare, ed ai loro incaricati, ricevere o raccogliere proiettili sparati, o parti di proiettili, dei luoghi di esercitazioni di tiro ed in quelli adiacenti.
- ARTICOLO 2** - Per evitare ogni responsabilità dipendente da furti o indebite appropriazioni, o da infortuni causati da fortuite esplosioni, i proprietari di terreni sui quali, dopo le esercitazioni di tiro, si trovassero proiettili sparati, non stati raccolti, dovranno rivolgersi all'autorità militare perché detti proiettili vengano ritirati o distrutti per cura della medesima.
- ARTICOLO 3** - Gli scopritori, gli acquirenti, gli incettatori e i detentori di proiettili o di parti medesime, che saranno, a seconda dei casi, incorsi nelle pene stabilite dai codici penali, militari e comune, per gli di cose destinate a usi militari, i furti, le appropriazioni indebite, le ricettazioni di cose dello Stato e l'appropriazione delle cose smarrite, saranno denunciati alla competente autorità giudiziaria per il procedimento penale.